

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha, tra l'altro, abrogato il citato decreto legge n. 6 del 2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis e 4;

VISTI i DD.PP.CC.MM. 8, 9 e 11 marzo 2020, 10 e 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 con i quali sono state previste limitazioni agli spostamenti fisici sul territorio nonché allo svolgimento delle attività produttive che ha riguardato anche gli operatori del gioco;

VISTA l'informativa prot. n. 87185/RU in data 11 marzo 2020, che, in considerazione delle limitazioni disposte dai citati DD.PP.CC.MM., ha sospeso i termini di decadenza del diritto alla riscossione delle vincite conseguite ai giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

VISTO l'articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha tra l'altro previsto che *"ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"*;

VISTO l'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – edizione straordinaria - dell'8 aprile 2020, n. 94, che ha previsto che *"il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"*;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che nell'attuale "Fase 2" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha disposto un graduale ripristino degli spostamenti fisici sul territorio nonché dello svolgimento delle attività produttive;

CONSIDERATO, quindi, che, sulla base delle recenti decisioni governative, risulta possibile procedere anche al riavvio della decorrenza dei termini decadenziali per la riscossione delle vincite conseguite ai giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

VALUTATE le esigenze tecnico organizzative rappresentate dalle società concessionarie in ordine all'implementazione dei sistemi informatizzati necessari alla gestione dei pagamenti delle vincite conseguite;

TENUTO CONTO dell'esigenza di garantire ai giocatori la possibilità di procedere in tempo utile alla riscossione delle vincite sopra indicate ed, in particolare, di quelle la cui scadenza per la riscossione era prossima alla data di sospensione dei termini decadenziali:

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

A decorrere dal 24 giugno 2020, è disposta la ripresa del computo dei termini di decadenza del diritto alla riscossione delle vincite conseguite ai giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore previsti dai rispettivi regolamenti.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna